LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0019442 del 27/09/2024
IV-1 (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
All'Albo online
Al Sito web

Oggetto: **Orario annuale personalizzato e limite minimo delle ore di frequenza complessiva da assenza per la validità dell'anno scolastico**

Il Dirigente scolastico

Visto	quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n.14 "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
Vista	la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009";
Osservato	che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;
Visto	il D.lgs 62/2017 ed in particolare l'art.5
Vista	la circolare ministeriale n° 1865 del 10 ottobre 2017
Viste	le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020
Visti	i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
Vista	la delibera n° 6 del Collegio Docenti del 4 settembre 2024;
Considerato	che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito previsto alla C.M. n. 20 del 4.3.2011 in base al monte ore di lezione consistente nell'orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina da non superare per la validità dell'anno scolastico è fissato nella seguente tabella:

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Liceo Scientifico e Opzione Scienze Applicate				
Classi	Ore settimanali ordinamentali e integrative	Ore totali	Limite minimo di frequenza (in ore)	Limite massimo di assenza (in ore)
Classi I	29	957	717	240
Classi I Tred quadriennale	40	1320	990	330
Classi I Matematica +	30	990	742	248
Classi I CAIE – Curricolo matematico	30	990	742	248
Classi I CAIE – Curricolo biomedico	31	1023	767	256
Classi II	29	957	717	240
Classi II Tred quadriennale	40	1320	990	330
Classi III	31	1023	767	256
Classi III Tred quadriennale	40	1320	990	330
Classi III CAIE	31	1023	767	256
Classi III CAIE M.S.	32	1056	792	264
Classi III Biomedico	32	1056	792	264
Classi III Matematica +	32	1056	792	264
Classi IV	31	1023	767	256
Classi IV CAIE	31	1023	767	256
Classi IV CAIE M.S.	32	1056	792	264
Classi IV Biomedico	31	1023	767	256
Classi IV Matematica +	32	1056	792	264
Classi V	30	990	742	248
Classi V Biomedico	30	990	742	248
Classi V Matematica +	32	1056	792	264

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2024 (data di inizio delle lezioni dell'a.s.2024-2025) al 7 giugno 2025 (data di termine delle lezioni).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale.

Il Collegio Docenti in data 4 settembre 2024 (delibera n° 6) ha deliberato la deroga al limite delle assenze per casi eccezionali debitamente documentati, esclusivamente per le seguenti fattispecie:

- Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera o con certificato di malattia per assenze superiori a 5 gg. (Non saranno accettati certificati in data successiva al giorno della riammissione a scuola);
- Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipue, in coerenza con il loro Piano Educativo Individualizzato
- Terapie e/o cure programmate;

- Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es.: lutto familiare, trasferimento ecc…);
- Partecipazione a:
  - Gare disciplinari;
  - *Certamina* a livello di Istituto o superiore;
  - Attività sportive organizzate dall'Istituto;
  - Attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
  - Eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale;
  - Progetti di mobilità internazionale scambi culturali autorizzati e realizzati dal MI, Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati;
  - Esami per certificazioni linguistiche;
  - Esami presso il Conservatorio di musica;
  - Test di ingresso presso Facoltà universitarie a numero programmato;
  - Progetti di orientamento in uscita;
  - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cf. Legge n. 516/1988 che recepisce l'Intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'Intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
  - caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i 3⁄4 dell'orario scolastico.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che queste non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.
I criteri di valutazione degli apprendimenti sono definiti in apposita seduta collegiale e sono comunicati alle famiglie ed agli studenti tramite circolare e pubblicazione sul sito web di Istituto.

Sono computate come ore di assenza:

- le ore iniziali/finali non frequentate, a qualsiasi motivo siano dovute l'entrata posticipata o l'uscita anticipata, ivi compresa (a meno di specifica deroga) l'autorizzazione all'uscita anticipata/entrata;
- entrata e uscita concesse stabilmente dalla Dirigenza per tutto l'anno scolastico;
- le assenze per malattia, o per qualsivoglia motivo familiare, quando non rientranti nei casi costituenti "deroga" (v. sopra);
- le assenze nei giorni in cui lo studente è stato sospeso per motivi disciplinari
- le assenze per mancata partecipazione a visite guidate in giornata approvate dal Consiglio di classe

Il riconoscimento della deroga per motivi di salute deve essere documentato nelle forme qui riportate, caso per caso.

Casi 1 e 2 - Salute*

- assenze di sei o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica;
- assenze di sei o più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura: vanno certificate da un medico del SSN, o con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN. Per essere presi in considerazione, ai fini della deroga, i certificati dovranno essere esibiti subito al momento del rientro, in caso contrario il Consiglio di Classe non potrà prenderli in considerazione.
- assenze ricorrenti per grave malattia (anche inferiori ai sei giorni): vanno documentate con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia.

Il relativo certificato deve essere acquisito agli atti della Segreteria possibilmente in via preliminare.

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'Esame di Stato. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico le notizie circa eventuali frequenze irregolari di studenti (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poterle segnalare alle famiglie. Costituisce assolvimento dell'informativa il fatto che i genitori hanno come strumento di verifica del numero delle assenze l'accesso attraverso le proprie credenziali al Registro Elettronico.
Per le procedure relative alla segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico (disposizioni a carattere permanente) cf **Direttiva n. 2: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure** dell'11/09/2024**.**

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse